

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis/2018 promossa da:

**CLIENTI**

**RICORRENTI**

**contro**

**BANCA**

**RESISTENTE**

Il Giudice dott. Elena Pisto,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/05/2019,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ARTT. 702 BIS e SS. C.P.C.**

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* CLIENTI chiedevano la condanna di BANCA al pagamento in loro favore di € 50.572,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno da essi patito a causa dell'inadempimento da parte della Banca resistente all'obbligo di acquisire il consenso dei clienti prima di eseguire ordini di investimento in mercati non regolamentati, giusta quanto previsto dall'art. 46 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007.

I ricorrenti esponevano che in data 1° agosto 2014, presso la filiale di omissis di BANCA, avevano sottoscritto obbligazioni subordinate emesse dalla BANCA 1 per un importo complessivo di € 50.572,27. Tuttavia, a seguito del deterioramento delle condizioni patrimoniali dell'Istituto emittente, successivamente posto in liquidazione coatta amministrativa, specificavano di aver subito la perdita dell'intero capitale investito.

Ad avviso dei ricorrenti tale perdita era da ascrivere alla condotta omissiva della resistente, la quale non avrebbe acquisito il consenso espresso dei ricorrenti prima di dar corso all'operazione di investimento, come invece prescritto dal citato Regolamento CONSOB nel caso di investimenti al di fuori di mercati regolamentati. Pertanto, sussisteva a carico di BANCA una responsabilità risarcitoria per violazione della disciplina di settore.

Essi si dolevano inoltre della mancata partecipazione di BANCA al tentativo di mediazione obbligatoria promosso dai ricorrenti ai sensi del d.lgs. 28/2010, dovendosi da ciò trarre un argomento di prova contro la resistente, *ex art. 115, 2° comma, c.p.c.*

Ritualmente costituitasi, BANCA rilevava la manifesta infondatezza dell'azione esperita dai ricorrenti, "*posto che la documentazione perfezionata tra le parti attesta l'esistenza del consenso, prestato dai Clienti, ad operare anche al di fuori dei mercati regolamentati*".

La resistente affermava l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento preteso dai ricorrenti, rilevandone l'infondatezza sotto il profilo dell'*an*, stante l'assenza di responsabilità della Banca in relazione alla perdita subita dai ricorrenti e, in subordine, contestandone il quantum, avendo i ricorrenti medio tempore incassato cedole per complessivi € 3.410,49, "*in virtù della detenzione dei titoli per cui è causa*".

*Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Elena Pisto, del 25 giugno 2019*

La Banca contestava altresì l'affermazione dei ricorrenti secondo cui la resistente non avrebbe preso parte al tentativo di mediazione stragiudiziale, rilevando al contrario che dal verbale prodotto dagli stessi ricorrenti (doc. 4) risultava la partecipazione di BANCA, rappresentata dall'avv. la quale aveva dichiarato l'indisponibilità dell'Istituto ad iniziare la mediazione, attesa la manifesta temerarietà e infondatezza delle pretese di parte ricorrente, tali da giustificare la richiesta di condanna dei ricorrenti *ex art. 96, 3° comma, c.p.c.*, formulata dalla resistente in sede di comparsa di risposta.

All'udienza del 18/10/2018, parte ricorrente eccepiva altresì la nullità del contratto-quadro di investimento per difetto di forma, mancando la sottoscrizione da parte della Banca. A sostegno dell'asserita invalidità del contratto, la difesa dei ricorrenti evocava il principio di diritto enunciato dalle SS.UU. 898/2018, secondo cui non è necessaria la sottoscrizione da parte dell'Istituto di credito purché il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia all'investitore. Nel caso di specie, i ricorrenti avrebbero dato atto della consegna sottoscrivendo il contratto nel quale vi era una clausola contenente tale riconoscimento, ma per giurisprudenza di questo Tribunale (pronuncia del 09/01/2013, dr.ssa Ioffredi) non sarebbe sufficiente detta clausola occorrendo la produzione in giudizio di copia controfirmata per ricevuta.

Parte resistente affermava l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dai ricorrenti, richiamando le SS.UU. 898/2018, che hanno stabilito la validità del contratto mono-firma; in relazione alla circostanza della consegna del contratto, la difesa della Banca rilevava come il contratto (doc. 2 della comparsa) risultasse consegnato ai clienti, i quali lo avevano espressamente sottoscritto e quindi ricevuto. Quanto alla sentenza del Tribunale citata da controparte la resistente rilevava che la stessa non aveva riguardato fattispecie analoga a quella in esame, ma la diversa fattispecie della clausola di consegna del documento dei rischi generali contenuta nel contratto-quadro.

Alla successiva udienza del 15/05/2019 le parti si riportavano ai rispettivi atti depositati, insistendo come in essi. In particolare, i ricorrenti sostenevano l'inidoneità del mero riconoscimento della consegna per ritenere soddisfatto il succitato requisito formale, occorrendo a tal fine la produzione di copia sottoscritta per ricevuta. Sul punto la resistente rappresentava che il doc. 6 della propria comparsa recava appunto l'espressa sottoscrizione dei clienti a conferma dell'avvenuta consegna di una copia del contratto.

Parte ricorrente lamentava altresì la violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza da parte della Banca, la quale non avrebbe correttamente rappresentato ai clienti la pericolosità dello strumento finanziario proposto per l'investimento, trattandosi in particolare di obbligazioni subordinate. Avverso tale doglianza, la resistente osservava, oltre all'infondatezza, l'inammissibilità dell'argomentazione in quanto tardiva, giacché proposta solo in sede di discussione finale con illegittimo ampliamento della *causa petendi* e violazione del principio del contraddittorio.

Il ricorso non è fondato.

Dai documenti prodotti in atti risulta che i signori (omissis) avevano espressamente sottoscritto in data 21/11/2008 il contratto *“per la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini riguardanti strumenti finanziari, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari”* (c.d. contratto-quadro, di cui al doc. 2 della comparsa), ove all'art. 4, terzo comma, si legge che *“il cliente consente fin da ora circa la possibilità che gli ordini possano essere eseguiti fuori di un mercato regolamentato e da un sistema multilaterale di negoziazione”*.

*Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Elena Pisto, del 25 giugno 2019*

Tale clausola è stata inoltre espressamente approvata dai ricorrenti, giusta quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.

Siffatta modalità di prestazione del consenso è conforme alle disposizioni del regolamento CONSOB n. 16190/2007, il cui art. 46, 2° comma, lettera b), testualmente prevede che “[gli intermediari] ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni”.

Il consenso risulta inoltre ribadito con la sottoscrizione del documento c.d. *strategia – execution policy* (cfr. docc. 3 – 5) e del *documento generale di informativa relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari e di collocamento di strumenti finanziari*, segnatamente nel paragrafo rubricato *‘esecuzione di ordini’* (a tal proposito, vedasi inoltre ordinanza Tribunale di Parma del 20.11.2018, dr.ssa Ioffredi, nella causa rg. omissis/2018).

Nel caso di specie, posto che è pacifico tra le parti che l’investimento ha avuto ad oggetto strumenti negoziati su un mercato non regolamentato, consta che i clienti avevano espressamente acconsentito, in via generale e preventiva, all’esecuzione di ordini di investimento da parte di BANCA anche al di fuori dei mercati regolamentati, sicché nessun rilievo può essere mosso all’intermediario, il quale ha agito conformemente alla disciplina di settore.

Parimenti infondata è l’eccezione di nullità sollevata dai ricorrenti per difetto di forma.

Sul punto si richiama il recente intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 898/2018) che ha stabilito l’irrelevanza della sottoscrizione del delegato della banca sul contratto, quando questo è stato regolarmente firmato dal cliente, una copia gli è stata consegnata, ed ha avuto esecuzione, con conseguente validità dei contratti così detti *“monofirma”*: *“in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”*. Siffatto principio ha recentemente trovato applicazione in casi del tutto analoghi decisi da questo Tribunale (ordinanze del 23/11/2018 nella causa rg. omissis/18, dr.ssa Curadi, e del 05-08/02/2019, dr. Vittoria).

Inoltre, nell’ultima pagina del contratto-quadro (doc. 2 comparsa) vi è l’esplicita attestazione di consegna del documento, regolarmente sottoscritto dai ricorrenti; analogo adempimento di consegna della documentazione veniva rispettato in relazione al documento c.d. *“strategia-execution policy”* (doc. 3 della comparsa) ed al documento recante informativa generale sui rischi (doc. 6 comparsa), dove i clienti dichiaravano e sottoscrivevano di aver trattenuto una copia dei contratti.

Per quanto riguarda l’ulteriore censura formulata dai ricorrenti nella ultima udienza avente ad oggetto l’asserita violazione da parte dell’intermediario del proprio obbligo di informazione circa la pericolosità del titolo, trattandosi di obbligazioni subordinate, basti rilevare la sua tardività e pertanto inammissibilità.

*Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Elena Pisto, del 25 giugno 2019*

Non può difatti trovare accoglimento la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo la quale non si tratterebbe di domanda nuova, giacché ai sensi dell'art. 1218 c.c. è onere del debitore provare di aver adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico.

Difatti, sebbene sia pacifico l'onere del debitore di provare l'esatto adempimento a fronte della allegazione di un inadempimento da parte di chi si assume creditore, presupposto imprescindibile è che il creditore alleghi specificatamente la obbligazione asseritamente rimasta inadempita, secondo un ragionamento non dissimile a quello seguito dalla suprema corte in altre materie (cfr. Cass. 577/2008 che fa riferimento alla allegazione di un inadempimento astrattamente causa del danno lamentato, c.d. qualificato).

A tal proposito leggasi anche ordinanza Tribunale di Parma del 05 – 08.02.2019, dott. Vittoria, in atti.

Visto tutto quanto sopra neppure appare censurabile la scelta di parte resistente di non aderire alla procedura di mediazione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod. secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa alla stregua del principio della domanda, stante il rigetto, della sua complessità e dell'attività svolta.

Si ritiene inoltre sussistente una responsabilità dei ricorrenti ex art. 96, III comma, c.p.c. avendo agito in giudizio quantomeno con colpa grave, contestando inadempimenti della banca manifestamente insussistenti o inammissibili (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 29 settembre 2016, n. 19285). Per quanto riguarda il quantum della sanzione da irrogare, questo giudice ritiene di determinarlo equitativamente (ndr. limite all'equità che è rappresentato dalla ragionevolezza: Cass. sez. 6 - 2, ord. 30 novembre 2012 n. 21570), tenuto conto della condotta processuale di parte ricorrente, in misura pari alle spese di lite dovute per il giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- Rigetta il ricorso;
- Condanna (omissis) alla rifusione delle spese di lite in favore di BANCA che si liquidano in € 3.972,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna (omissis) al pagamento in favore di BANCA di una ulteriore somma pari ad € 3.972,00 ex art. 96, III comma, c.p.c.

PARMA, 25 giugno 2019

Il Giudice  
dott. Elena Pisto

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*